



Il Garante

Parere n. 3 del 23 febbraio 2018

Oggetto: Sanzione Amministrativa per omessa presentazione dichiarazione ISEE nei termini. Documento già in possesso dell'Università.

Lo studente ... Omissis ... si è rivolto al Garante per le seguenti ragioni:
è iscritto al corso di laurea triennale in biotecnologie;
nell'anno accademico 2016/2017 ha presentato la DSU dopo il 15 gennaio ed è stata accettata per tale ragione la dichiarazione ISEE 2017 con pagamento di una sanzione di mora di 100 Euro;
ha ritenuto di non dover presentare una seconda volta la dichiarazione ISEE 2017 nel termine del 29 dicembre 2017 per la seconda rata delle tasse universitarie, ritenendo che la originaria dichiarazione avesse validità ed efficacia fino al 15 gennaio 2018;
il 30 gennaio 2018 ha autorizzato l'università all'acquisizione dell'ISEE 2018;
è stato sottoposto a sanzione di mora per 100 euro per questo ritardo;
ritiene che la somma non sia dovuta perché l'ateneo era già in possesso dell'ISEE 2017.

Lo studente si rifà implicitamente al principio introdotto dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni.

A maggior ragione, il principio comporta che le pubbliche amministrazioni non possono (non devono) richiedere al privato certificati di cui esse stesse siano in possesso e – per di più – possano essere recuperati dal sistema senza difficoltà.

La stessa conclusione si estende all'ipotesi in cui il privato abbia già provveduto ad adempimenti il cui risultato sia a disposizione dell'amministrazione e la cui ripetizione (come in questo caso) non comporti nessuna variazione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Per queste ragioni, pur prendendo atto della diversa formulazione vigente, si ritiene che l'errore dello studente ...Omissis ... sia scusabile, perché originato dalla adesione ad un principio di diritto di ordine generale.

Si conclude pertanto con l'opinione che la sanzione in questione possa essere annullata.

Il Garante dei diritti
Dott. Sergio Materia

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'S. Materia'.